



# COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

## ORDINANZA SINDACALE

**N° 5 DEL 02/04/2019**

Proposta N° 8 del 28/03/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA “THAUMETOPOEA PITYOCAMPA”, COMUNEMENTE DENOMINATA “PROCESSIONARIA DEL PINO”</b>
-----------------	---

### IL SINDACO

CONSIDERATO che si verifica a carico delle conifere presenti sul territorio comunale il fenomeno del proliferare del parassita litofago della famiglia dei lepidotteri “Thaumetopoea pityocampa” comunemente denominato “processionaria del pino”;

ATTESO che lo schiudersi dei nidi del parassita in questione può dare luogo ad una copiosa diffusione dello stesso con gravi danni alle alberature interessate e con rischio per la salute dell'uomo e degli animali;

VISTO che a fronte del problema, per quanto di competenza, per le piante di proprietà comunale situate in aree pubbliche o in proprietà comunali il Comune provvederà alla disinfestazione dei nidi eventualmente presenti;

RITENUTO che lo stesso tipo di intervento debba essere adottato anche dai privati in modo tale da poter ridurre gli effetti dannosi del parassita al fine di non vanificare i provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che la lotta contro la processionaria è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana e che nelle zone interessate da tali infestazioni trovano ubicazione anche degli insediamenti civili;

RITENUTO opportuno dover ricorrere ad idonei interventi di controllo al fine di prevenire i danni al patrimonio arboreo pubblico e privato anche in considerazione del rischio per la salute dell'uomo e degli animali nonché a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica;

VALUTATO come prevalente il pubblico interesse per prevenire ed impedire ogni eventuale danno conseguente;

VISTO il D.M. del 30/10/2007;

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 107 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto della Regione Veneto n° 9 del 23/09/2008;

## **ORDINA**

Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino;
- 2) a tutti i proprietari/possessori/detentori di vegetazione arborea risultante infestata dal parassita comunemente denominato "Processionaria del Pino", di intervenire immediatamente, e negli anni successivi, seguendo le procedure previste dalla vigente normativa, con idonei trattamenti a seconda del periodo stagionale (bacillus thuringensis, asporto meccanico, trattamento chimico) utilizzando prodotti autorizzati, attrezzature appropriate ed adottando adeguate misure protettive, avvalendosi anche di Ditte specializzate nel settore;
- 3) le spese per i rimedi contro la processionaria del pino sono a totale carico dei proprietari interessati.
- 4) In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio ponendo le conseguenti spese a carico del trasgressore e verranno altresì applicate le sanzioni previste dai vigenti regolamenti comunali;

La presente ordinanza viene emessa a salvaguardia di potenziale pericoli per la salute pubblica nonché a tutela del patrimonio vegetale, avrà validità immediata e nel tempo ed alla stessa verrà data ampia diffusione.

Il presente provvedimento amministrativo revoca e sostituisce integralmente la precedente ordinanza sindacale n° 3 del 27 febbraio 2006.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**  
**BRIZZI ROBERTO / INFOCERT SPA**